



STATUTO dell'Associazione "Amici di RavennAntica"

ART. 1 – Denominazione, sede e durata .

E' costituita l'Associazione denominata "Amici di RavennAntica"

L'Associazione ha sede in Ravenna, attualmente in Via Gordini 27. E' facoltà del Comitato di Presidenza trasferire la sede nell'ambito del Comune di Ravenna.

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12. 2050.

Art. 2 – Scopi e finalità.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Le finalità dell'Associazione sono:

- Offrire alla Fondazione Parco Archeologico di Classe "RavennAntica" una collaborazione disinteressata, competente e libera;
- Promuovere e sostenere la Fondazione in tutte le sue attività ed iniziative sia istituzionali che culturali ed artistiche anche mediante l'autonoma organizzazione di eventi e iniziative di ogni genere;
- Attivare e favorire raccolte di donazioni, contributi e forme di sponsorizzazioni di ogni genere per le iniziative della Fondazione;
- Dare il proprio contributo per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi annuali, sviluppando un permanente contatto fra persone singole, imprenditori, enti ed organismi diversi per lo sviluppo della Fondazione.

ART. 3 – Rapporti con la Fondazione Parco Archeologico di Classe.

L'Associazione è una forma organizzativa che deve ottenere il previo riconoscimento della Fondazione Parco Archeologico di Classe. Fra l'Associazione e la Fondazione deve intercorrere un legame permanente e diretto da assicurare sia con la partecipazione degli organi della Fondazione alle attività sia attuando piani di azione e protocolli di intesa che definiscano i contenuti e le metodologie di azione comune.

ART. 4 – Gli amici dell'Associazione.

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, privati e pubblici, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e che si impegnino, in qualsiasi maniera, a sostenere la Fondazione Parco Archeologico di Classe e a favorirne lo sviluppo. I partecipanti all'Associazione sono chiamati: "Amici di RavennAntica" ed agiscono su base volontaria e non retribuita.

Gli amici si distinguono in quattro categorie:

- Amici;
- Sostenitori;
- Amici / Sostenitori Benemeriti;
- Amici onorari.

Amici possono essere: persone fisiche ed enti non profit che corrispondono annualmente la quota associativa base oppure enti, aziende ed organismi che versano annualmente la sola quota associativa a loro riservata;

Sostenitori sono enti, aziende ed organismi che, oltre a versare annualmente una quota associativa superiore rispetto a quella dei semplici amici, versano anche un contributo a fondo perduto, una tantum, alla "Fondazione Parco Archeologico di Classe";

Amici / Sostenitori Benemeriti sono: gli Amici ed i Sostenitori che, oltre a corrispondere le quote associative annuali, versano anche un contributo di rilevante entità a fondo perduto, una tantum, alla Fondazione "Parco Archeologico di Classe" o, in alternativa, prestano la loro opera per il conseguimento dei suoi scopi. Possono essere eletti Amici onorari persone che per il loro particolare prestigio possono contribuire allo sviluppo dell'Associazione. Tali Amici non saranno soggetti a quote e contributi. Tutti gli Amici sono nominati dal Comitato di presidenza. Tutti gli Amici hanno uguali diritti e facoltà. La qualità di Amico si perde per dimissioni o per esclusione derivante da giusta causa, inclusa fra queste, il mancato pagamento della quota associativa, dopo due inviti, senza riscontro, del Comitato di Presidenza, e comunque entro e non oltre 4 mesi dal termine stabilito per i versamenti.

ART. 5 – Quote e forme di contribuzione.

Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione costituirà un fondo rappresentato dalle quote associative.

Oltre alle quote associative gli Amici, come specificato nel precedente art. 4, possono versare un contributo una-tantum alla Fondazione Parco Archeologico di Classe ed in tal caso assumono la qualifica di Sostenitori o Amici/ Sostenitori

Benemeriti. Le quote associative debbono essere versate ogni anno entro il mese di febbraio nelle casse dell'Associazione, mentre i contributi saranno versati direttamente alla Fondazione. Possono costituire fondi dell'Associazione eventuali donazioni o liberalità e le risultanze derivanti dalla redditività del patrimonio.

ART. 6 – Gli organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Segretario – Tesoriere

Tutti gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito.

ART. 7 – L'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti gli Amici. Ciascuno ha diritto ad un voto, purchè sia in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria, una volta all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria, per qualsiasi altra esigenza, dal Presidente o da chi ne fa le veci, su iniziativa del Presidente stesso, di almeno un terzo dei suoi iscritti o del Comitato di presidenza. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno degli associati iscritti, in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza degli associati partecipanti, qualunque sia il numero. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti. Il voto può essere espresso dagli associati presenti in proprio o per delega. Le deleghe possono essere conferite per un massimo di due a ciascuna persona. L'Assemblea, in seduta sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi da recapitare con qualsiasi mezzo ordinario o telematico.

ART. 8 – Il Presidente.

Il Presidente è eletto dal Comitato di Presidenza fra i propri membri; resta in carica tre anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati. Egli rappresenta l'Associazione e sovrintende all'attuazione dei deliberata dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza. In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario che è eletto dal Comitato di Presidenza fra i propri membri, resta in carica tre anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati.

ART. 9 – Il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione: viene nominato dall'Assemblea, resta in carica tre anni, ogni componente del comitato può essere eletto per un massimo di tre mandati, è composto da un numero di membri **non** inferiore a sei e **non** superiore a dodici, scelti tra gli associati. Per ogni triennio, il numero dei membri sarà deliberato preventivamente dall'Assemblea prima di procedere all'elezione. Oltre ai membri scelti dall'assemblea, il Presidente della Fondazione Parco Archeologico di Classe è membro di diritto del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è l'organo preposto:

- a) a sottoporre all'Assemblea le iniziative che intende intraprendere a nome dell'Associazione;
- b) a dare esecuzione ai deliberata dell'Assemblea;
- c) organizzare ogni attività di natura culturale e di interesse per gli scopi e le finalità dell'Associazione

ART. 10 – Il Segretario – Tesoriere.

Il Segretario-Tesoriere assiste gli Organi dell'Associazione, partecipa alle loro riunioni provvedendo alla verbalizzazione e, su mandato del Presidente, cura l'attuazione dei relativi deliberata. Provvede alla tenuta dei conti dell'Associazione e ne predispone il bilancio finale. Dato che l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, il bilancio, dopo la verifica del Comitato di presidenza, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura. Il Segretario è altresì preposto agli uffici e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Le funzioni di Segretario-Tesoriere sono affidate al Direttore della Fondazione Parco Archeologico di Classe che potrà farsi coadiuvare da un suo collaboratore che, in tale veste, potrà anche partecipare ai lavori degli Organi dell'Associazione.

ART. 11 – Funzioni gestionali.

Al fine di contenere gli oneri di gestione l'Associazione si avvale della struttura organizzativa della Fondazione per le funzioni gestionali ed amministrative. A tal fine verrà stipulata apposita convenzione con la quale saranno definite le modalità di esercizio delle funzioni ed ogni altra occorrenza.

ART. 12 – Disposizione finale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al disposto del codice civile. Nel caso in cui l'Associazione venisse sciolta, il relativo patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Parco Archeologico di Classe.